



Tarcento, 14 gennaio 2021
Prot. 53/21

Comunicazione PEC

Spett.le
TRINCO ANTONIO
VIA CRAVERO, 78/B
33040 SAN LEONARDO
PEC: trinco.antonio@pec.it

Oggetto: PSR 2014-2020, Sottomisura 19.2, Azione 2.1 “Investimenti per la riqualificazione e creazione di nuovi posti letto in strutture ricettive professionali e non professionali” (pubblicato sul BUR n. 14 del 03/04/2019). Aiuti in conto capitale a titolo de minimis.

Codice Concessione RNA-COR n. 4654246

CUP: D43E21000000007

Concessione del finanziamento.

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione adottata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2020) final 5722 del 14 agosto 2020, della quale si è preso atto con delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 28/08/2020;

Visto il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1518 dell'11 agosto 2016, che approva il bando “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo)): presentazione delle domande di selezione delle strategie di sviluppo locale, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013”

Vista la Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Torre Natisone (SSL), approvata con delibera della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016;

Visti i decreti del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 2627/DGEN del 08 agosto 2018 e n. 117 del 26 febbraio 2019 che autorizzano rispettivamente la variante sostanziale n. 1 e n. 2 alla SSL;

Visto il bando dell'Azione 2.1 “Investimenti per la riqualificazione e creazione di nuovi posti letto in strutture ricettive professionali e non professionali”, approvato con deliberazione del CdA n. 167.02 del 30/07/2018 e pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 14 in data 03 aprile 2019;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017 avente ad oggetto i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020;

Considerato che, a fronte del bando approvato con deliberazione del CdA n. 167.02 del 30/07/2018, si è dato corso agli adempimenti istruttori;

Richiamata in particolare l'istanza pervenuta tramite PEC in data 03/07/2019 (Prot. n. 472/19 del 04/07/2019) e replicata su SIAN nei termini stabiliti (entro il 02/09/2019) con domanda di sostegno n. **94250153676** rilasciata in data 29/08/2019, presentata da parte di **Trinco Antonio** in qualità di Titolare dell'**Azienda agricola TRINCO ANTONIO** (CUAA TRNNTN73P25C758Q), per un importo di euro **42.111,14** a fronte di un importo complessivo di costo preventivato pari ad euro **70.185,23**;

Vista la nota prot. 682/19 del 23/09/2019 con la quale il GAL comunica l'avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 dei motivi ostativi all'ammissibilità di alcune spese e alcuni punteggi di data 30/10/2020 (n. prot. 610/20);

Viste le osservazioni alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 dei motivi ostativi all'ammissibilità delle spese e punteggi di data 08/11/2020 (protocollata al n. 621/20 in data 09/11/2020);

Vista la check list istruttoria redatta in data **15/12/2020** che quantifica quale costo ammissibile dell'operazione di cui trattasi, l'importo di euro **68.248,10**;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione di Torre Natissone Gal n. 195.01, di data 15/12/2020, pubblicata sul BUR n. 53 del 30/12/2020, con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno ammesse e sono stati stabiliti gli importi concedibili a finanziamento sul bando in oggetto;

Dato atto che rispetto alle osservazioni presentate dal richiedente rispetto al non riconoscimento di alcune spese e punteggi, risulta non accoglibile la richiesta di correzione- adeguamento dell'importo del costo totale dell'investimento riportato nella domanda di sostegno SIAN con inserimento dell'IVA quale costo, in quanto trattasi di attività professionale anche se in regime forfettario. Come specificato dal paragrafo 5 *Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni* delle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo rurale 2014/2020 (Conferenza Stato Regioni 9 maggio 2019), non è ammissibile a contributo *l'IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA*.

Considerato che risulta ammessa a finanziamento l'operazione presentata da **Trinco Antonio** in qualità di Titolare dell'**Azienda agricola TRINCO ANTONIO** (CUAA TRNNTN73P25C758Q) per un importo di sostegno di euro **40.948,86**;

Vista la nota prot. 713/20 del 30/12/2020 attraverso la quale, sulla base di quanto disposto dall'art. 20, comma 5 del bando, è stato richiesto l'aggiornamento della posizione in CCIAA con inserimento del Codice Ateco relativo all'attività di affittacamere professionale;

Dato atto che con PEC del 13/01/2021 (nostro prot. 52/21 di data 14/01/2021) è stato comunicato l'avvenuto aggiornamento della posizione IVA in CCIAA;

Considerato che all'operazione oggetto della domanda di sostegno è attribuito il **CODICE CUP n. D43E21000000007**;

Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", pubblicato sulla GURI, Serie generale, n. 175 dd. 28.07.2017;

Considerato che gli aiuti riferiti alla misura e relativo bando in oggetto sono concessi a titolo *de minimis*, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013;

Atteso che il Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 2 del succitato Decreto, contiene le informazioni relative agli aiuti *de minimis*;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 9 del Decreto in parola il soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del RNA, attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo "Codice Concessione RNA – COR" che, nel caso di specie, riporta il numero **4654246**;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 14 del citato Decreto, il soggetto concedente, nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla concessione di aiuti *de minimis*, è tenuto ad avvalersi del supporto del RNA, in particolare attraverso la Visura *de minimis*;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche di cui sopra e che dalle stesse non sono emersi elementi in grado di incidere sull'importo concedibile, così come risultante dall'attività istruttoria della domanda di sostegno di cui trattasi;

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 1977 del 23/12/2020 avente ad oggetto *Integrazione modalità di rendicontazione dei costi* la quale dispone che *tutte le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2021, se prive di CUP o di indicazione equipollente non saranno più considerate ammissibili, fatte salve le fatture relative alle spese di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettera c) del Reg (UE) 1305/2013 per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 TFUE, sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno e delle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento;*

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), ed in particolare l'articolo 26 relativo agli obblighi di pubblicazione sulla rete internet degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di provvedere con il presente provvedimento alla concessione del sostegno;

DISPONE

1. Per le motivazioni esposte in premessa, il costo ammissibile dell'operazione oggetto della domanda di sostegno n. **94250153676**, avente ad oggetto "Realizzazione di nuova struttura ricettiva professionale con 7 posti letto" sita a Pulfero in via Clavora n. 194, è pari a euro **68.248,10**.
2. Per le motivazioni esposte in premessa, si dispone a favore dell'Azienda Agricola Trinco Antonio con Codice Ateco 552051 (CUAA **TRNNTN73P25C758Q**) la concessione di un sostegno di euro **40.948,86** (**quarantamilanovecentoquarantotto/86**), pari al 60% della spesa riconosciuta ammissibile, a fronte della domanda di sostegno n. 94250153676, nel rispetto dei limiti massimi consentiti per gli aiuti de minimis di cui al reg (UE) 1407/2013.
3. La quota del sostegno di euro **40.948,86** fa carico al PSR 2014-2020, Misura 19, Sottomisura 19.2, Azione 2.1 della SSL di Torre Natisone Gal, cofinanziato dall'Unione europea a valere sui fondi FEASR (43,12%) e sarà erogato secondo le modalità di pagamento stabilite dall'organismo pagatore (Ag.E.A.).
4. Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti termini:
 - a) avvio dell'operazione entro **3 mesi** dalla data del presente provvedimento ossia entro **14/04/2021**, a pena di revoca così come disposto dall'art. 22, comma 1 del bando;
 - b) conclusione e rendicontazione dell'operazione entro **18 mesi** dalla data del presente provvedimento di concessione, ossia entro il **14/10/2022** (art. 22, comma 4 del bando).
5. Le richieste di proroga dei termini di cui al precedente punto presentate dal beneficiario al GAL sono regolamentate dall'art. 23 del bando.
6. La conclusione delle operazioni presuppone l'effettivo avvio dell'attività ricettiva professionale per la quale è stato concesso il sostegno secondo quanto previsto dall'art. 37 della L.R. 21/2016 o, nel caso di attività esercitata precedentemente alla domanda di sostegno, la comunicazione di modifica dell'attività ricettiva (fatte salve eventuali varianti così come disciplinate dal bando).
7. Le richieste di variante sostanziale vanno presentate al GAL secondo le modalità di cui all'art. 24 del bando. L'art. 25 del bando disciplina le varianti non sostanziali.
8. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni essenziali previsti dalla deliberazione di giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017 e successive modifiche:
 - a) avvio delle operazioni ammesse a finanziamento entro i termini indicati nel provvedimento di concessione;
 - b) divieto di doppio finanziamento. Impegno a non avere beneficiato di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione;
 - c) mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
 - d) osservanza e mantenimento degli impegni ed obblighi inerenti all'operazione ammessa a finanziamento. Impegno a realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno fatte salve le varianti sostanziali autorizzate o autorizzabili;
 - e) rispettare il periodo di stabilità delle operazioni per l'intero periodo di vincolo di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013;
 - f) impegno a consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

Il beneficiario comunica al GAL i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo (art. 38 del bando).

9. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni accessori previsti dalla deliberazione di giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017:

- a) impegno a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti realizzati in base alla operazione finanziata;
- b) impegno a richiedere l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti sostanziali preventivamente all'avvio della variante;
- c) impegno a chiedere la concessione di eventuali proroghe entro i termini di conclusione fissati dal provvedimento di concessione;
- d) impegno a rispettare la normativa sugli appalti pubblici anche per i beneficiari privati che rientrano nei casi previsti dalla normativa;
- e) **impegno a trasmettere le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, entro il 31 luglio e 31 gennaio di ogni anno (dati relativi rispettivamente al primo e al secondo semestre di ciascuna annualità);**
- f) impegno a conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati;
- g) garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione previsti dall'allegato III del regolamento (UE) n. 808/2014 e s.m.i., ed in particolare durante l'attuazione dell'operazione:
 1. riportare per ogni azione di informazione e comunicazione, l'emblema dell'Unione europea, conforme agli standard grafici quali presentati sul sito ufficiale dell'Unione europea, unitamente alla seguente indicazione: "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e il logo Leader;
 2. fornire sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove presente, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, con l'evidenza del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea;
 3. collocare, per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10 000 EUR, almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. **Se un'operazione comporta un investimento il cui sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR, esporre una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.**

I poster, le targhe, i siti web ed il materiale di informazione e comunicazione devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dall'allegato III del regolamento (UE) n. 808/2014 e s.m.i. e dal manuale d'utilizzo del logotipo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 FVG.

10. Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno tramite PEC (**03 luglio 2019**) e fino al termine di conclusione dell'operazione di cui al punto 4, lettera b).

11. Il beneficiario può richiedere la liquidazione di un anticipo del sostegno concesso, entro la misura massima prevista dall'art. 27 del bando, previa presentazione di domanda di pagamento in formato elettronico su SIAN, corredata da:

- a) garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell'Organismo Pagatore (Ag.E.A) per un importo pari al 100% dell'anticipazione stessa.
- b) documentazione attestante l'avvio dell'operazione di cui all'art. 22 comma 2 del bando.

Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:

- a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;
- b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.

Gli interessi sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

12. Il beneficiario può richiedere la liquidazione in acconto del sostegno concesso, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, con le modalità indicate all'art. 28 del bando, previa presentazione di

domanda di pagamento in formato elettronico su SIAN allegando la documentazione di cui al comma 4 dell'art. 28 medesimo. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso. Eventuale ulteriore documentazione potrà essere richiesta, da questo GAL, per tempo e in relazione alla complessità dell'investimento.

13. Il beneficiario può richiedere la liquidazione a saldo del sostegno concesso con le modalità indicate all'art. 29 del bando, previa presentazione di domanda di pagamento in formato elettronico su SIAN allegando la documentazione di cui al comma 1 dell'art. 29 medesimo.

14. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile, dopo le verifiche di ammissibilità, dei costi riportati nella domanda di pagamento, il GAL applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se il GAL accerta che il beneficiario non è responsabile.

15. Il presente aiuto è stato registrato sul Registro nazionale degli aiuti di Stato con "Codice Concessione RNA – COR" n. **4654246**, a seguito delle verifiche propedeutiche effettuate avvalendosi dello stesso, così come specificato in premessa.

16. Per tutto quanto non espressamente riportato dal presente decreto, si rimanda alle disposizioni del bando nonché alla normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, al PSR 2014-2020 del FVG e al relativo regolamento di attuazione, alla SSL.

17. Eventuali ulteriori prescrizioni:

1. alla data della domanda di saldo è confermata l'iscrizione alla sezione *book now* del portale turistico regionale www.turismofvg.it;
2. alla data della domanda di saldo è confermata l'adesione all'aggregazione turistica locale con oltre 10 soggetti appartenenti, di cui almeno un'azienda agricola con vendita diretta, un operatore dei servizi turistici ed un operatore del settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura (Dpreg 400/2002 capo II). All'aggregazione turistica devono appartenere operatori della ricettività turistica in numero sufficiente al raggiungimento di oltre 20 posti letto complessivi;
3. alla data della domanda di saldo è dimostrato che sono state messe a disposizione n. 3 nuove biciclette elettriche e presso la struttura sono presenti attrezzature per piccole manutenzioni biciclette;
4. alla data della domanda di saldo è dimostrato che la struttura ricettiva risponde ai requisiti di accessibilità con standard superiori a quelli minimi di legge (art. 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 234/Pers. Del 11/11/2011);
5. alla data della domanda di saldo è dimostrato che la struttura ricettiva dispone di n. 7 posti letto;
6. alla data della domanda di saldo è dimostrato che la ristrutturazione del fabbricato non ha comportato aumenti della superficie;
7. alla data della domanda di saldo è dimostrato con apposita certificazione energetica il miglioramento del parametro di efficienza energetica;
8. alla data della domanda di acconto/saldo è dimostrato, con apposita documentazione, l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia per tutte gli interventi che prevedono l'utilizzo di materiale legnoso.

Il Presidente
Mauro Veneto

